

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XLIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 DICEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

INDICE	PAG.		PAG.
Congedo:			
PRESIDENTE	548		
Proposta di legge (Discussione e approvazione):			
PELLEGRINO ed altri: Estensione della 13 ^a mensilità e dell'assistenza sanitaria ai vice pretori onorari con incarico di uditore vice pretore. (883)	548	piere operazioni di credito agrario di miglioramento con il contributo statale nel pagamento degli interessi e le agevolazioni fiscali previste. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1435)	554
PRESIDENTE	548, 549, 551, 552, 553	PRESIDENTE	554
TANTALO, <i>Relatore</i>	548, 551, 553	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
NATALI	549, 550, 552	Utilizzazione dei fondi accreditati in contabilità speciali e passaggio di fondi tra funzionari delegati di alcune Amministrazioni dello Stato. (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1116-B)	554
PASSONI	549, 550	PRESIDENTE	554
TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	549, 550, 551, 552, 553	TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	554
MONTANARI SILVANO	550	Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
ALBERTINI	550, 552, 553	Quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario Internazionale ed alla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo sviluppo. (1680)	555
PELLEGRINO	550, 551, 553	PRESIDENTE	555
NAPOLITANO FRANCESCO	551, 552	Proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
Proposta di legge (Rinvio della discussione):		SOLIANO ed altri: Esenzione dall'imposta di bollo degli atti, documenti e scritti necessari per l'ammissione alle scuole medie inferiori. (1264)	555
TOZZI CONDIVI: Sistemazione giuridica degli appartenenti alla disciolta Milizia nazionale della strada, collocati in congedo per effetto del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16 e della legge 20 ottobre 1949, n. 808. (451)	553	PRESIDENTE	555, 556
PRESIDENTE	553	CURTI, <i>Relatore</i>	555
Disegno di legge (Rinvio della discussione):			
Inclusione della Banca centrale di credito popolare « Centrobanca », con sede in Milano, tra gli istituti abilitati a com-			

	PAG.
Proposte di legge (Rinvio della discussione):	
COLLEONI ed altri: Diritto di opzione per la pensione di guerra ai titolari di rendite I. N. A. I. L. per causa di eventi bellici. (227);	
VILLA RUGGERO ed altri: Conversione in pensione di guerra delle rendite corrisposte per causa di guerra da Istituti assicuratori infortuni sul lavoro. (938);	
NICOLETTO ed altri: Facoltà di opzione per la pensione di guerra ai titolari di rendita I. N. A. I. L. o di Enti similari per causa di eventi bellici. (1473)	556
PRESIDENTE	556
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
CERVONE ed altri: Interpretazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521. (460)	556
PRESIDENTE	556, 557, 558, 559
RESTIVO, <i>Relatore</i>	556, 557, 558, 559
TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	557, 558
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	559

La seduta comincia alle 10,10.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Negrari.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pellegrino ed altri: Estensione della 13ª mensilità e dell'assistenza sanitaria ai vice pretori onorari con incarico di uditore vice pretore (883).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pellegrino ed altri: « Estensione della tredicesima mensilità e dell'assistenza sanitaria ai vice pretori onorari con incarico di uditore vice pretore ».

L'onorevole Tantalo ha facoltà di svolgere la relazione.

TANTALO, *Relatore*. La proposta di legge in esame tende alla estensione delle norme — previste dalle leggi n. 22 del 1942, che regola

l'assistenza sanitaria attraverso l'E.N.P.A.S. ai dipendenti dello Stato, e n. 1219 del 1957 che istituisce la tredicesima mensilità per i magistrati — in favore di un limitato numero di vice pretori onorari, che con decreti del Presidente della Repubblica ricevono l'incarico semestrale di « uditore vice pretore » a norma dell'articolo 32, capoverso dell'ordinamento giudiziario vigente.

Si tratta di sei vice pretori i quali assolvono alla loro missione in preture di particolare importanza, collaborando attivamente all'esercizio della giustizia e percependo esclusivamente le indennità dell'uditore vice pretore che sostituiscono.

Secondo l'articolo 32, capoverso dell'ordinamento giudiziario a detti incaricati è fatto obbligo di astenersi dall'esercizio della professione forense finché dura l'incarico e tale impegno assumono semestralmente attraverso una dichiarazione di osservanza che sono obbligati a rilasciare al momento della nomina. È doveroso aggiungere, inoltre, che il personale previsto dalla proposta di legge in esame, va nettamente distinto dai vice pretori onorari che reggono le preture in assenza dei titolari senza alcun particolare provvedimento di assunzione. Ai vice pretori reggenti compete esclusivamente la indennità di reggenza concessa previa attestazione del cancelliere della pretura.

Gli incaricati ai posti di uditore vice pretore, invece, vengono assunti con decreti presidenziali e le indennità loro spettanti vengono determinate con il decreto di nomina e vengono pagate con nota nominativa al 27 di ogni mese. Va inoltre ricordato che ai vice pretori onorari reggenti le preture non viene fatto divieto di continuare a svolgere altra attività oltre quella giudiziaria.

Ciò premesso, sebbene i vice pretori in servizio ai posti di uditore vice pretore non facciano parte dei ruoli organici della magistratura, tuttavia non si può negare che essi siano dipendenti statali in attività di servizio.

Tutto, dall'attività che svolgono e che non permette loro la possibilità di dedicarsi ad altro esercizio professionale, agli obblighi cui sono sottoposti — del tutto analoghi a quelli dei magistrati — dalle indennità cui hanno diritto, a mio avviso, conferma un tale rapporto di impiego, seppur precario, con lo Stato.

Spero che gli onorevoli colleghi vorranno esprimere parere favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame e per quanto concerne l'emendamento relativo alla correzione degli arretrati e del quale ho avuto

notizia ancora prima dell'inizio della seduta, sono d'avviso che le obiezioni sollevate dal Presidente della VI Commissione finanze e tesoro della Camera, relativamente alla procedura da seguire, consiglino di non presentare l'emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NATALI. Premetto di aver svolto una sia pur non notevole attività forense: ma debbo aggiungere anche che la figura del vice pretore onorario mi riesce del tutto nuova, specie se si considera che in Italia ne esistono soltanto sei. A mio modo di vedere, il problema che si pone al nostro esame è veramente delicato: infatti, dalla Costituzione è sancito che ai pubblici uffici si accede solo per concorso. Ora, invece, scopriamo, perdonatemi la espressione, che una funzione così delicata come quella del giudicare, può essere assegnata con decreto presidenziale. Un problema di tale portata, una volta venuto alla luce, è logico non possa essere sottaciuto, anche se non sia di pertinenza della nostra Commissione. Ritengo doveroso, allora, porre il seguente quesito: non è possibile, attraverso la proposta di legge in esame dare una « pennellatura » di maggiore giuridicità alla posizione di tali funzionari? Perché, è inutile ignorarlo, oggi la proposta di legge in esame riguarda soltanto sei persone, ma domani, quante potrebbero divenire se non sono previste delle limitazioni? Molte di più, ovviamente, tante, magari, da potersi riunire addirittura in sindacato!

Ciò premesso, di fronte alle perplessità che la proposta di legge in esame non può non provocare, prego l'onorevole Presidente, onde consentire un più approfondito esame del provvedimento stesso, di sospendere la discussione.

PASSONI. A nome del gruppo che rappresento, dichiaro che sono d'accordo con la sostanza della proposta di legge in esame così come è formulata e che esprimeremo voto favorevole. Chiediamo però al signor Presidente di illustrarci quali possibilità esistano di inquadrare meglio una situazione che oggi si presenta anomala. Personalmente tengo a dichiarare che ignoravo l'esistenza della categoria dei « vice pretori onorari ».

TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi rendo conto delle esigenze prospettate nel provvedimento in esame e mi rendo altresì conto delle perplessità manifestate dall'onorevole Natali. Il Governo non ha nulla in contrario a che la Commissione finanze e tesoro della Camera approfondisca ulteriormente l'esame della proposta di legge in og-

getto. Tengo però a far presente che non esiste il problema prospettato della legittimità dell'attività di cui sono investiti alcuni pretori onorari.

La Carta costituzionale, attraverso un esplicito rinvio alla legge sull'ordinamento giudiziario ammette la nomina anche elettiva dei magistrati onorari per l'espletamento delle funzioni attribuite ai giudici singoli, nonché la nomina senza concorso a consiglieri di Corte d'appello e di Corte di cassazione a chi si trovi in determinate condizioni. I dottori in legge, pertanto, ai quali si riferisce la proposta di legge ben potevano essere investiti delle funzioni dei pretori di carriera. La situazione è incontestabile.

L'articolo 32 della legge sull'ordinamento giudiziario stabilisce: « Se nelle preture indicate nella tabella *M* annessa al presente ordinamento mancano gli uditori giudiziari, possono essere destinati, in loro vece, se il bisogno del servizio lo richiede, vice pretori onorari, i quali non esercitino la professione forense. In tal caso al vice pretore onorario, fino a che dura l'incarico speciale, sono corrisposte le indennità spettanti all'uditore vice pretore che egli sostituisce. L'incarico ha la durata di un semestre, salvo conferma, e può essere sempre revocato. Il numero dei vice pretori onorari, ai quali può essere conferito tale incarico speciale, è determinato dal regolamento ».

Stabilita la legittimità della nomina dei vice pretori onorari; riconosciuto che essi possono essere investiti di funzioni continuative in virtù di decreti rinnovabili ogni sei mesi, ne deriva come inevitabile conseguenza l'applicabilità ai vice pretori onorari che prestano servizio per un anno della tredicesima mensilità e dell'assistenza sanitaria. In proposito, trova applicazione il dettato chiaro, preciso, inequivocabile della legge 23 dicembre 1957, n. 1219, contenente modificazioni al trattamento economico della magistratura. La legge in parola, all'articolo stabilisce: a decorrere dal 1° gennaio 1957, al personale statale in attività di servizio il cui trattamento economico è regolato dalla legge 27 maggio 1951, n. 392,... cioè, alla magistratura,... è concessa la tredicesima mensilità ». La legge attribuisce la tredicesima mensilità a tutto il personale investito di funzioni giurisdizionali, ad una sola condizione: che sia in attività di servizio. La legge, pertanto, si riferisce anche ai vice pretori onorari investiti di funzioni giurisdizionali.

Ove la Commissione riconosca la fondatezza della situazione che si prospetta può

scegliere fra due soluzioni la più favorevole: formulare un ordine del giorno nel quale venga messo in rilievo che i vice pretori onorari ai quali si riferisce la proposta in questione hanno diritto alla corresponsione della tredicesima mensilità e relativi arretrati nonché a fruire dell'assistenza sanitaria assieme alle loro famiglie oppure approvare una legge considerando la materia non disciplinata dalla legislazione in vigore.

NATALI. I chiarimenti portati dall'onorevole Tesauro, nella sua ben nota competenza, meriterebbero un discorso molto più lungo. Comunque un'osservazione da parte mia è questa: se questi vice pretori sono nominati al di fuori delle norme tradizionali rimangono valide le mie obiezioni per cui, attraverso una proposta di legge noi potremmo dare loro una figura che non rientri nella normalità; se, invece, come sostiene l'onorevole Sottosegretario di Stato, con l'appoggio della documentazione in suo possesso, questi elementi sono già investiti del diritto di cui si tratta, in questo caso una nuova legge è completamente inutile! Ed io mi rifiuterei di varare una legge che fosse inutile.

Ma, qui, poi il quesito è un'altro: perché, allora, il Ministro di grazia e giustizia, se le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato sono esatte, mantiene un atteggiamento in così stridente contrasto con l'ordinamento in vigore?

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In attesa dell'approvazione della proposta di legge il Ministero si astiene dall'adottare un provvedimento in via esecutiva.

NATALI. Ma, se questi vice pretori sono per legge, secondo le norme previste cioè nella legislazione vigente, stando alle sue stesse osservazioni, già sono investiti di questo diritto...

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma, io sono d'accordo che è inutile una nuova legge!

NATALI. Volevo dire che se il Ministro di grazia e giustizia assume questo atteggiamento è perché non condivide affatto le sue argomentazioni, onorevole Sottosegretario!

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, questo accade, perché si è perplessi nel riconoscere la situazione.

MONTANARI SILVANO. Allora, ci troviamo in questa imbarazzante situazione: per non voler riconoscere l'equivoco se ne vuole creare un altro!

NATALI. Quindi il quesito che io formulo alla Commissione è questo: perché c'è bisogno di arrivare a questa legge? Perché — evidentemente — il Ministro di grazia e giu-

stizia ritiene che non sia la situazione di questi vice pretori onorari uguale alle altre. Se, invece, noi qui aderiamo alla impostazione dell'onorevole Sottosegretario, facendo una legge contraddiciamo alle osservazioni che sono state fatte!

PASSONI. Sono d'accordo con l'onorevole Natali e con l'onorevole Albertini. Se è esatta l'informazione dell'onorevole Sottosegretario, evidentemente si pone un altro problema. Infatti qualora noi dovessimo elaborare uno strumento legislativo non potremmo in tal caso circoscriverne l'applicazione ai soli vice pretori onorari con incarico di uditore vice pretore, in quanto il problema si porrebbe allora anche per gli altri magistrati di altro grado che se pure non esistono oggi possono tuttavia sussistere domani!

ALBERTINI. Non esiste però il magistrato onorario se non in questo solo, specifico caso!

PELLEGRINO. Signor Presidente, la nostra proposta di legge che, come gli onorevoli colleghi hanno potuto constatare, è sottoscritta da deputati appartenenti a tutti i gruppi parlamentari della Camera (ho potuto avere il piacere di aggiungere alla mia le firme degli onorevoli Misasi, democristiano, Palazzolo, liberale, Berlinguer, socialista, Degli Occhi, monarchico!) questa proposta di legge, dicevo, è nata da uno stato di necessità e per motivi di equità. Insomma, ci sono nel nostro paese sette — sono soltanto sette! — dottori in legge, vice pretori onorari con incarico di vice pretore uditore. Cioè sono poi, in ultima analisi, degli uditori senza funzioni, nominati a norma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario vigente, approvato con regio decreto 30 dicembre 1941, n. 12. E, per quel che attiene alla posizione giuridica di questi vice pretori occorre — secondo me — sottolineare che si tratta in fondo di dipendenti statali, di incaricati, più esattamente! Noi abbiamo ricordato, nella breve relazione che accompagna la proposta di legge, quel che in proposito la dottrina più autorevole dice.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La tredicesima mensilità comunque va data. E, appunto perché spetta loro, non c'è bisogno della legge!

PELLEGRINO. No! Invece noi ci troviamo di fronte ad una situazione di fatto: a costoro spetterebbe e la tredicesima mensilità e l'assistenza E.N.P.A.S. e tuttavia tutto ciò non viene corrisposto. E questo perché? Perché, si dice al Ministero di grazia e giustizia, non è previsto dalla legge in vigore! Conseguentemente sono stati sollecitati gli organi legisla-

tivi per ovviare a questa mancanza. Del resto c'è una categoria analoga, quella degli ufficiali di complemento con funzioni giudiziarie presso i tribunali militari, che costituisce un precedente. Per avere corrisposta la tredicesima mensilità, questi ufficiali di complemento hanno dovuto ricorrere ad un'apposita legge. Ed è precisamente il decreto del 24 agosto 1957. Fino a quando questi ufficiali di complemento con funzioni giudiziarie non avevano un provvedimento legislativo apposito che prevede l'estensione della tredicesima mensilità, essi non percepivano la mensilità in questione.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La situazione dei vice pretori onorari è diversa come hanno riconosciuto la Ragioneria generale dello Stato ed il Ministro del tesoro.

PELLEGRINO. E però la situazione è questa: a questi vice pretori non viene corrisposta né la tredicesima mensilità né estesa la assistenza sanitaria. Ed è per questo che io ritengo che, con l'accoglimento della nostra proposta di legge, supereremmo questa carenza.

TANTALO, *Relatore*. Credo che la nostra Commissione debba decidere su un solo punto. Premesso che, in via di diritto, a questi funzionari competa senz'altro la corresponsione di tutti quegli emolumenti previsti dalla legge per i funzionari dello Stato, e da quelle: del 1957, per quanto concerne la tredicesima mensilità (legge n. 1219), e del 1942, concernente l'assistenza sanitaria mediante l'E.N.P.A.S. (legge n. 22), evidentemente la Commissione si deve porre un unico quesito: se cioè oggi, per rendere esecutive queste norme, queste disposizioni, occorra un provvedimento di legge ovvero si debba ricercare un'altra via da seguire, direi ancora più congrua, forse più seria, in materia di applicazione delle norme stesse, al fine di ovviare a questa situazione particolare.

È chiaro che queste perplessità sono sempre esistite e ancora esistono. Ed io mi rendo conto di come il collega onorevole Pellegrino, considerato il convincimento modificabile del Ministro di grazia e giustizia, abbia ritenuto opportuno presentare questa proposta di legge. A questo punto l'onorevole Natali ha posto una domanda molto acuta, chiedendosi come mai il Ministro, avendo preso una determinata decisione, non la voglia modificare. Ed ha implicitamente risposto: è perché ha in mano documenti tali per cui ritiene di dover escludere che a questi magistrati competano questi diritti. Secondo me però il Governo

deve avere altre ragioni. Mi pare sia indiscutibile, infatti, che a questi funzionari questi diritti spettino!

Credo quindi che a questo punto bisognerebbe trovare un'altra via, un altro strumento, un'altra espressione, da parte della Commissione, per invitare il Ministro di grazia e giustizia a dar corso alla applicazione di norme che mi sembra pacifico possano essere estese a questi vice pretori onorari con incarico di uditore vice pretore.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ove si approvasse un ordine del giorno da parte della Commissione, ho ragione di ritenere che il Ministro guardasigilli si uniformerebbe ai criteri già manifestati dal Ministero del tesoro.

NAPOLITANO FRANCESCO. Si tratta di vedere che cosa con esattezza prevede la legge vigente. Se in essa si dice che bisogna dare questo diritto soltanto ai magistrati di ruolo oppure anche agli altri. Una volta stabilito questo, noi ci rendiamo conto se si rende necessaria la legge in esame o no, e quindi se approvarla o meno. Se, ad esempio, la legge che istituisce la corresponsione della tredicesima mensilità è chiara al riguardo e dice che rientrano in essa anche questi particolari funzionari, sia pure non di ruolo, allora questa nuova legge è inutile. Credo che questa sia la chiara impostazione della questione!

PRESIDENTE. In attesa di poter esaminare a fondo il testo della legge n. 1219 del 1957 che istituisce la tredicesima mensilità per i magistrati, vorrei fare il punto della discussione. Mi sembra che le considerazioni espresse qui dall'onorevole relatore, sul filo di quelle che già erano state fatte dall'onorevole Sottosegretario di Stato, ci permettano di dare alle nostre deliberazioni un orientamento concreto, che è questo: pare che la proposta di legge non abbia una sua ragione di essere fondata sulla necessità. È vero che di leggi pleonastiche la raccolta delle leggi italiane è ricca di esempi, ma, in fondo, se noi non collaboriamo ad aumentarne il numero facciamo cosa saggia!

Ora, se veramente un esame approfondito della citata legge n. 1219 del 1957 dovesse portarci alla constatazione che questo personale che qui contempliamo, questi vice pretori onorari con incarico di uditore vice pretore, rientra nella sfera di applicazione delle norme previste in questa legge, in questo caso non occorre davvero il ricorso al provvedimento proposto e noi potremmo senz'altro passare alla formulazione e quindi alla approvazione di un ordine del giorno.

Devo però in proposito far notare che l'ordine del giorno è un'esortazione al potere esecutivo ad effettuare una determinata cosa o non effettuarla, e non è affatto un'espressione di volontà della Commissione che impegni il Governo.

Ora, la legge 23 dicembre 1957, n. 1219, dice all'articolo 1: « A decorrere dal 1° gennaio 1957, al personale statale in attività di servizio il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, è concessa una tredicesima mensilità ». All'articolo 3: « Al procuratore generale della Corte di cassazione, al Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al Presidente del Consiglio di Stato, Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, è attribuita, oltre allo stipendio di cui alla tabella della legge n. 1433, l'indennità per spese di rappresentanza in misura pari alla metà di quella attribuita al Primo presidente della Corte di cassazione, secondo l'articolo 2 della presente legge ».

Debbo dire che la legge ha questo titolo: « Modificazioni alla legge del 1956 n. 1433 sul trattamento economico alla magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato ».

Al personale statale in attività di servizio — dice quindi la norma — il cui trattamento economico è regolato dalla legge... !

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il problema è stato meditato a lungo dal competente ufficio legislativo ed ha portato a riconoscere che ai vice pretori onorari che prestano l'attività di uditori spettano non solo le indennità già corrisposte, ma anche la tredicesima mensilità e l'assistenza sanitaria da parte dell'E.N.P.A.S.

Non saprei quale difficoltà potrebbe incontrare il Ministero della giustizia per dare esecuzione alla legge. Vi è una disposizione quanto mai precisa, vi è una norma della Carta costituzionale, vi è una interpretazione del Ministero del tesoro.

NAPOLITANO FRANCESCO. Un'amministrazione dello Stato, è evidente, non può modificare una legge !

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È applicabile la norma esistente.

PRESIDENTE. A questo proposito vorrei esprimere anch'io alcune considerazioni perché da tutto quello che si è finora detto appare chiaro che verremmo ad esercitare il nostro mandato di legislatori su un tema che palesemente non richiede una norma legisla-

tiva. E dunque saremmo costretti ad un lavoro superfluo ed inutile.

Da che cosa? La dovrei chiamare « impuntatura »? « Ingiustificato atteggiamento del Ministero di grazia e giustizia nei confronti di taluni magistrati »? Preferisco accedere, sia pure per non giungere ad un giudizio severo, all'opinione espressa dall'onorevole Natali e cioè che vi siano punti di vista diversi: altrimenti dovremmo deplorare di trovarci costretti a respingere una proposta di legge non perché essa sia infondata, ma perché superflua in quanto l'ordinamento dello Stato chiaramente prevede la norma di cui trattasi !

Così stando le cose, vorrei pregare l'onorevole relatore di redigere un ordine del giorno con la dovuta correttezza ma anche con tutta la chiarezza necessaria, dal quale appaia in modo evidente che la Commissione ritiene fondato quanto è chiesto nella proposta di legge, non per il merito, ma perché ritiene del tutto superfluo un provvedimento legislativo, essendo la norma di cui alla proposta di legge, già operante !

NATALI. Non solo, onorevole Presidente, ma occorre aggiungere che un provvedimento legislativo verrebbe indirettamente a modificare una posizione giuridica degli interessati che è pacificamente riconosciuta dall'ordinamento giudiziario in vigore. Se approvassimo questa proposta di legge, infatti, daremmo in un certo senso ragione alla presa di posizione del Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. La prego di associarsi al relatore nella stesura dell'ordine del giorno.

ALBERTINI. Il mio dubbio era sorto circa l'interpretazione di carattere ordinario dato all'indennità e non circa lo stipendio; dubbio che con questo parere è superato. Vorrei perciò sapere se questo parere è stato trasmesso al Ministero di grazia e giustizia.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sì.

PRESIDENTE. Siamo adesso di fronte ad una questione procedurale. Secondo la prassi delle discussioni nelle Commissioni gli ordini del giorno si votano dopo l'esame degli articoli. Ma penso che possa restare inteso che la Commissione approvi un ordine del giorno in cui, riconosciuta la fondatezza nel merito della proposta di legge, considerato che secondo l'ordinamento vigente agli uditori vice pretori spettano e la tredicesima e l'assistenza E.N.P.A.S. e che quindi pleonastico sarebbe un provvedimento legislativo che sancisse un tale diritto, si inviti il Ministero di grazia e giustizia a provvedere conseguente-

mente e si deliberi di non passare all'esame degli articoli della proposta di legge.

ALBERTINI. Con l'intesa che qualora l'ordine del giorno da noi approvato non dovesse sortire alcun effetto positivo, tra sei mesi verrebbe ripresentata la proposta di legge!

PRESIDENTE. È evidente che se l'ordine del giorno non dovesse avere esito favorevole non solo si potrebbe ripresentare la proposta di legge ma nella relazione che l'accompagnerà sarebbe pure utile inserire il testo del verbale.

Giunti a questo punto, in attesa di redigere l'ordine del giorno, e se non vi sono osservazioni potremmo sospendere brevemente la discussione in sede legislativa e passare a quella referente.

(Così rimane stabilito).

(La discussione, sospesa alle 11,10, riprende alle 11,40).

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno a firma dei deputati Tantalo, Napolitano Francesco e Castellucci relativo alla proposta di legge in esame:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati; riunita in sede legislativa il 18 dicembre 1959; esaminata la proposta di legge n. 883 dell'onorevole Pellegrino ed altri: « Estensione della tredicesima mensilità e dell'assistenza sanitaria ai vice pretori onorari con incarico di uditore vice pretore; considerato che la proposta è fondata nel merito data la accertata esistenza di un rapporto di impiego con lo Stato — con tutte le conseguenze — dei suddetti vice pretori onorari con incarico di uditore vice pretore, nominati a termine dell'articolo 32 dell'Ordinamento giudiziario, come del resto ha analogamente affermato la stessa Commissione IV Giustizia esprimendo parere favorevole a questa proposta di legge; considerato, pertanto, che agli stessi spettano e la tredicesima mensilità e l'assistenza E.N.P.A.S., ai sensi rispettivamente dalla legge n. 1249 del 1957 e della legge n. 22 del 1942, e che, quindi, pleonastico sarebbe un provvedimento legislativo che sancisse tale diritto già accertato e riconosciuto;

invita il Ministero di grazia e giustizia a provvedere alla corresponsione in favore dei vice pretori onorari con incarico di uditore vice pretore delle competenze a titolo di tredicesima mensilità finora maturate e maturande, nonché a disporre per la erogazione dell'assistenza sanitaria E.N.P.A.S.;

delibera di non passare all'esame dell'articolo della proposta di legge ».

PELLEGRINO. L'ordine del giorno presentato è stato dettato dalla preoccupazione di concedere — come riteniamo sia nel loro diritto — ai vice pretori onorari la tredicesima mensilità e l'assistenza sanitaria attraverso l'E.N.P.A.S. Qualora però, attraverso un altro qualsiasi provvedimento di legge, i vice pretori onorari possano beneficiare delle provvidenze da noi previste nella proposta di legge in esame, dichiariamo di essere pronti a ritirare il provvedimento in oggetto.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli colleghi voler tener presente che il non passaggio agli articoli comporta la cancellazione del provvedimento dall'ordine del giorno.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Giunti a questo punto, non sarebbe più logico ed opportuno votare un provvedimento di sospensiva?

PELLEGRINO. Per quanto mi concerne, sono d'accordo.

TANTALO, *Relatore*. Ritengo opportuna la votazione dell'ordine del giorno così come è già stato formulato.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dal punto di vista della efficacia tanto vale un ordine del giorno quanto una sospensiva. La seconda soluzione potrebbe porre in evidenza che ove non fosse accolto il voto espresso si procederebbe all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno che reca le firme del relatore onorevole Tantalo e dei deputati Napolitano Francesco e Castellucci.

(È approvato all'unanimità).

La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Tozzi Condivi: Sistemazione giuridica degli appartenenti alla disciolta Milizia nazionale della strada, collocati in congedo per effetto del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16 e della legge 20 ottobre 1959, n. 808 (451).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Tozzi Condivi: « Sistemazione giuridica degli appartenenti alla disciolta Milizia nazionale della strada, collocati in congedo per effetto del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16, e della legge 20 ottobre 1949, n. 808 ».

L'onorevole relatore mi ha fatto sapere di aver conosciuto soltanto questa mattina che la

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1959

Commissione Bilancio ha espresso parere contrario alla proposta di legge. Poiché egli intende approfondire ulteriormente il problema ha chiesto di rinviare ad una prossima seduta la discussione di questa proposta di legge. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Inclusione della Banca centrale di credito popolare «Centrobanca», con sede in Milano, tra gli istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con il contributo statale nel pagamento degli interessi e le agevolazioni fiscali previste. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1435).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Inclusione della Banca centrale di credito popolare "Centrobanca", con sede in Milano, tra gli istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario, di miglioramento con il contributo statale nel pagamento degli interessi e le agevolazioni fiscali previste», di cui io stesso sono relatore.

Poiché sono in attesa di una certa documentazione, se non vi sono obiezioni, proporrei di rinviare alla prossima seduta la discussione di questo disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Utilizzazione dei fondi accreditati in contabilità speciali e passaggio di fondi tra funzionari delegati di alcune Amministrazioni dello Stato (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (1116-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Utilizzazione dei fondi accreditati in contabilità speciali e passaggio di fondi tra funzionari delegati di alcune Amministrazioni dello Stato», approvato dalla VI Commissione Finanze e tesoro nella seduta del 7 luglio 1959 e modificato dalla V Commissione del Senato nella seduta del 15 ottobre 1959.

Comunico che la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

Poiché il provvedimento riveste carattere di urgenza, se la Commissione lo consente

riferirei, in assenza dell'onorevole Marotta Michele, relatore, io stesso sulle modifiche introdotte.

Si tratta, onorevoli colleghi, di uno tra i numerosi provvedimenti che hanno per oggetto la legge sulla contabilità, che risale al 1923. Al tempo in cui detta legge fu approvata essa rispondeva ad una esigenza obiettiva della situazione e presentava una configurazione realistica e funzionale, tenuto conto del sistema di delibera in uso a quei tempi. Oggi, questo meccanismo si appalesa alquanto invecchiato e da tempo perciò viene da più parti invocato un opportuno adeguamento. Tanto che è attualmente allo studio la rielaborazione *ab imis* di tutta la materia.

Per quanto concerne specificatamente il disegno di legge sottoposto al nostro esame, debbo dire che ci troviamo di fronte a talune modifiche più che altro formali: da quella (che io peraltro condivido) al primo comma dell'articolo 1 che alla parola «Ministero» sostituisce la dizione più esatta di «Ministro», a quella che sostituisce le parole «eccedenti dalle necessità» con le parole «eccedenti le necessità».

Ad ogni modo, in sede di esame degli articoli, avremo modo di meglio approfondire la portata di queste modifiche.

Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche apportate dal Senato.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ella, onorevole Presidente, ha giustamente detto che le modifiche introdotte dal Senato sono di natura formale. Ve ne è una però che è formale solo in apparenza, poiché in realtà, se approvata, inciderebbe notevolmente sulla sostanza del provvedimento.

Probabilmente, il Senato ha creduto di perfezionare soltanto dal punto di vista formale la dizione quando ha modificato le parole «Ministero della difesa-marina» con le altre «Ministro della difesa». Non si è accorto però (a parte il cambiamento della parola «Ministero» con «Ministro» che è opportuno) che con la soppressione della parola «marina» il provvedimento si estenderebbe anche all'esercito e all'aeronautica, settori dove esistono già disposizioni legislative più favorevoli!

PRESIDENTE. L'osservazione è esatta perciò vorrei pregarla, onorevole Sottosegretario, di proporre un emendamento in questo senso.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1959

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« Il Ministero dell'interno può disporre con ordini vistati dalla Ragioneria centrale competente, che i fondi accreditati ai funzionari delegati in contabilità speciale ed eccedenti dalle necessità degli stessi siano trasferiti ad altri funzionari delegati i quali debbano somministrarsi fondi per spese a carico dei medesimi capitoli ed articoli.

Con le stesse modalità e condizioni il Dicastero predetto ed il Ministero della difesa-Marina, possono disporre il trasferimento di somme accreditate ai rispettivi funzionari delegati e da questi prelevate in contanti a favore di altri funzionari delegati delle Amministrazioni medesime.

Gli ordini ministeriali per i trasferimenti dei fondi di cui al presente articolo vanno emessi non oltre il 10 settembre successivo alla scadenza dell'esercizio e debbono avere completa attuazione entro il 30 settembre.

I capitoli sui quali possono operarsi i trasferimenti di cui al presente articolo saranno determinati, per ciascun esercizio sul proposta dell'Amministrazione interessata, con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Il Ministro dell'interno può disporre con ordini vistati dalla Ragioneria centrale competente, che i fondi accreditati ai funzionari delegati in contabilità speciale ed eccedenti le necessità degli stessi siano trasferiti ad altri funzionari delegati i quali debbano somministrarsi fondi per spese a carico dei medesimi capitoli ed articoli.

Con le stesse modalità e condizioni il Ministro predetto ed il Ministro della difesa, possono disporre il trasferimento di somme accreditate ai rispettivi funzionari delegati e da questi prelevate in contanti a favore di altri funzionari delegati dalle Amministrazioni medesime.

Gli ordini ministeriali per i trasferimenti dei fondi di cui al presente articolo vanno emessi non oltre il 10 settembre successivo alla scadenza dell'esercizio e debbono avere completa attuazione entro il 30 settembre.

I capitoli sui quali possono operarsi i trasferimenti di cui al presente articolo saranno determinati, per ciascun esercizio sul proposta dell'Amministrazione interessata, con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti ».

Al primo comma non vi sono osservazioni. Al comma secondo l'onorevole Sottosegretario Tesoro propone di sostituire le parole « Ministro della difesa » con le parole « Ministro della difesa per quanto concerne i servizi della marina », per i motivi sopra illustrati.

Pongo in votazione questo emendamento.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé introdotta.

(*E approvato*).

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono stati modificati.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (1680).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo ».

Dalla V Commissione è stata chiesta formalmente la proroga dei termini per la espressione del parere relativamente al disegno di legge del quale sono relatore. Se non vi sono osservazioni rimane stabilito che l'esame del disegno di legge oggi in oggetto è rinviato ad una delle prossime sedute.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio del seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Soliano ed altri: Esenzione dall'imposta di bollo degli atti, documenti e scritti necessari per l'ammissione alle scuole medie inferiori (1264).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Soliano ed altri: « Esenzione dall'imposta di bollo degli atti, documenti e scritti necessari per l'ammissione alle scuole medie inferiori ».

CURTI AURELIO, *Relatore*. Il proponente onorevole Soliano è d'accordo nel mantenere il provvedimento di sospensiva della proposta di legge in esame in quanto il piano della scuola approvato dal Senato reca all'articolo 33 disposizioni analoghe, il che suggerisce

sce un confronto fra i due provvedimenti. Chiediamo pertanto venga mantenuta la sospensione sino a quando non avremo potuto esaminare il testo che ci perverrà dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la prosecuzione dell'esame della proposta di legge all'ordine del giorno è rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Colleoni ed altri: Diritto di opzione per la pensione di guerra ai titolari di rendite I. N. A. I. L. per causa di eventi bellici (227); Villa Ruggero ed altri: Conversione in pensione di guerra delle rendite corrisposte per causa di guerra da Istituti assicuratori infortuni sul lavoro (938); e dei deputati Nicoletto ed altri: Facoltà di opzione per la pensione di guerra ai titolari di rendita I. N. A. I. L. o di Enti similari per causa di eventi bellici (1473).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge n. 227 di iniziativa dei deputati Colleoni ed altri: « Diritto di opzione per la pensione di guerra ai titolari di rendite I.N.A.I.L. per causa di eventi bellici »; n. 938 Villa Ruggero ed altri: « Conversione in pensione di guerra delle rendite corrisposte per causa di guerra da Istituti assicuratori infortuni sul lavoro » e n. 1473 Nicoletto ed altri: « Facoltà di opzione per la pensione di guerra ai titolari di rendita I.N.A.I.L. o di Enti similari per causa di eventi bellici ».

Il relatore, onorevole Castellucci, mi ha comunicato di non aver ancora potuto completare l'esame dei tre provvedimenti pregandomi di proporne la discussione in una delle prossime sedute. Se non vi sono osservazioni così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cervone ed altri: Interpretazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 (460).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cervone, Codacci Pisanelli, Barbi, Castelli, Simonacci: « Interpretazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 ».

Sul provvedimento, per il quale vi è « urgenza » ha espresso parere contrario la V Commissione (Bilancio).

Il relatore, onorevole Restivo, ha facoltà di riferire.

RESTIVO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in ordine a questo provvedimento vi è una questione preliminare da affrontare.

Questa proposta di legge che si trascina da molto tempo nell'ambito del Parlamento, in quanto il problema che in essa si affronta è già stato esaminato, con parere favorevole, in sede di ratifica del decreto legislativo del 6 aprile 1948, n. 521, dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera, ad un opportuno emendamento, nella prima legislatura e quindi, nella seconda legislatura fu presentata analoga proposta, concerne una questione che non può non avere un notevole rilievo di ordine sociale, la questione cioè della liquidazione della indennità spettante agli italiani privati dei loro beni in Tunisia in rapporto non già alle conseguenze derivanti dalla guerra, dalla nostra sconfitta bellica, ma unicamente perché questi beni sono stati usati dal nostro Governo come strumento di negoziazione mentre si stipulava il Trattato di pace: sono stati cioè privati dei loro beni nonostante il fatto che con la Tunisia non esistesse un formale stato di guerra e quindi il trattamento relativo non rientrasse nel quadro generale del trattamento riservato ai beni dei cittadini italiani in territori di Stati con i quali l'Italia si trovava in stato di guerra.

La Commissione Bilancio, richiesta del parere per competenza, in un primo momento ebbe ad esprimere un parere di carattere contrario su questo provvedimento sottoposto al nostro esame. Successivamente però, a quanto mi risulta, la stessa Commissione, o meglio la Sottocommissione del Bilancio competente per questa materia, presieduta dall'onorevole Bellotti, ha espresso parere favorevole. Su questo parere favorevole, anzi, vi sono stati dei commenti di stampa che hanno dato larga diffusione a questa nuova manifestazione di volontà da parte di quella Commissione. Sembra che, in rapporto anche ad alcune considerazioni che sono venute da parte dell'Amministrazione del tesoro, il Presidente della Commissione Bilancio, onorevole Vicentini, abbia ritenuto opportuno chiedere qualche chiarimento in ordine a questo provvedimento e a quelle considerazioni, richiesta di cui per altro non è stata data notizia alcuna alla nostra Commissione che è rimasta così all'oscuro dei motivi che sarebbero all'origine di questa

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1959

alquanto strana sospensione del parere in questione.

Ora, noi qui ci troviamo di fronte ad un problema di delicatezza. Dobbiamo cioè attendere questo parere?

Comunque io vorrei che la Commissione prendesse atto, fin da questo momento, anche in rapporto alla notizia ufficiale, secondo quanto cioè risulta dal *Bollettino delle Commissioni* del 26 novembre 1959, che il precedente parere contrario della Commissione Bilancio è stato superato da questa nuova delibera, anche se questa notizia non è stata trasmessa regolarmente a tutt'oggi alla Segreteria della nostra Commissione.

Come dicevo quindi, vi sarebbe questo problema di carattere preliminare da risolvere, per poi passare ad affrontare nel merito questo provvedimento che si presenta alquanto complesso, il che ha reso possibile, appunto, al Tesoro di esercitare una sua azione di resistenza, e comunque di assumere una posizione in difesa del suo punto di vista. Per altro io sono certo che se noi dovessimo affrontare nella seduta di oggi questo provvedimento nel merito, la Commissione non potrebbe che esprimere un avviso positivo.

Tuttavia, ripeto, per ragioni di delicatezza, pongo un quesito preliminare cui rispondo per primo affermando che dobbiamo attendere il parere della Commissione Bilancio. Dobbiamo cioè far sì che questa Commissione esca dall'ombra dell'incertezza e ci dica in modo preciso e definitivo quale è esattamente la sua opinione in proposito.

Certo si è che si tratta di interessi di tanti italiani, particolarmente colpiti, che non possiamo ulteriormente trascurare!

Concludo pertanto lasciando la risposta definitiva al quesito alla Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli colleghi componenti questa Commissione, credo che voi tutti abbiate potuto notare come da parte del rappresentante del Governo non venga meno la buona volontà di superare le difficoltà quando si presentano.

RESTIVO, *Relatore*. Aggiungerei, per precisare, che le resistenze opposte dal Tesoro si riferiscono alla storia del provvedimento che è di piena resistenza! Adesso, per la verità, c'è uno spiraglio di luce, di comprensione, rappresentato qui dal sorriso dell'onorevole Tesoro!

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'onorevole Restivo, se fosse stato pre-

sente all'inizio dei lavori di questa Commissione in sede legislativa, stamane, avrebbe dovuto darmi atto, congiuntamente ad altri onorevoli colleghi, che anche in difformità di opinioni che venivano prospettate, sono stato proprio io a venire incontro per suggerire la via per risolvere alcune situazioni che mi sembravano fondate nel merito. E sarei lieto di farlo anche in questo caso. Ma, poiché l'onorevole Restivo sollevava poc'anzi anzitutto una questione pregiudiziale formale, io mi permetto di rilevare che la Sottocommissione Bilancio chiamata in causa non può aver espresso alcun parere valido. Io ignoro questo parere, perché ufficialmente non abbiamo alcuna notizia di parere espresso dalla Sottocommissione in questione, e però non ho difficoltà a dare per ammesso che la Sottocommissione lo abbia manifestato. Ma questo non cambia molto.

PRESIDENTE. Vi è notizia di ciò, per la verità, nel *Bollettino delle Commissioni* del 26 novembre 1959. Ma, questo non rappresenta una notizia ufficiale perché il sommario può sempre contenere un errore!

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non solo il notiziario sommario non fa fede, ma anche ammesso che faccia fede, vi è una tassativa norma regolamentare che precisa: (Articolo 30) « Le Commissioni che abbiano competenza su diversi rami di amministrazione, possono dividersi in Sottocommissioni relativamente a ciascuno di essi, riservata la definitiva deliberazione alla Commissione plenaria ». Di modo che i Sottocomitati o Sottocommissioni non hanno possibilità alcuna di adottare una decisione che abbia un valore definitivo, perché la decisione adottata da una Sottocommissione deve essere fatta propria dalla Commissione plenaria. Noi dagli atti ufficiali della Commissione Bilancio oltre che dalla dichiarazione fatta normalmente dal Presidente della Commissione Bilancio, onorevole Vicentini, abbiamo la prova documentata che non si è mai pronunciata la Commissione Bilancio! Questo è il punto, formalmente. Di modo che non esiste alcun parere e io mi permetto di dire che, mancando questo parere, allo stato delle cose non possiamo affatto discutere. Anzi vorrei, se mi è permesso, aggiungere un suggerimento. Valendomi del vostro punto di vista, vi suggerirei di far cancellare il provvedimento dalla sede legislativa e farlo ritornare alla sede referente. Perché, evidentemente, la sede legislativa è stata richiesta non tenendo conto di tale situazione non molto chiara e di un equivoco sorto.

RESTIVO, *Relatore*. Non sull'equivoco! su una notizia certa e precisa, confermata dall'onorevole Presidente della Sottocommissione Bilancio. Se poi vi è una disfunzione nella Commissione Bilancio che io, per ragioni di delicatezza, non volevo qui prospettare, è un'altra questione!

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, non esiste alcuna disfunzione in quella Commissione, ma la piena funzionalità. Vale a dire, la Sottocommissione chiamata in causa ha agito nell'ambito della sua sfera di competenza. Non ancora però si è pronunciata in sede plenaria la Commissione. Quindi la situazione è questa: il provvedimento non può proseguire il suo *iter* in sede legislativa.

PRESIDENTE. Prima che la discussione proceda vorrei esprimere su questa questione regolamentare una mia opinione. È vero che il terzo comma dell'articolo 30 del Regolamento della Camera dei deputati dice: « Le Commissioni che abbiano competenza su diversi rami di amministrazione, possono dividersi in Sottocommissioni relativamente a ciascuno di essi, riservata la definitiva deliberazione alla Commissione plenaria ». E, questo, è quanto l'onorevole Sottosegretario di Stato ha testé ricordato. Recita poi l'articolo 30 del Regolamento, stesso comma: « Le relazioni di ciascuna Sottocommissione saranno distribuite a tutti i componenti la Commissione e ritenute approvate se nessuno di essi chieda, entro due giorni dalla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria ».

Noi sappiamo peraltro, per quel che si sente intorno al modo di procedere delle Commissioni, che questo — di fatto — non avviene mai. Non è che venga, in pratica, di ogni espressione di parere da parte di Sottocommissioni, data comunicazione a tutti i componenti la Commissione. Posso dire che la stessa Commissione Finanze e tesoro per anni, vigendo questo Regolamento, non ha fatto diversamente. Però, qualora anche uno solo dei componenti la Commissione faccia esplicita richiesta perché un determinato provvedimento sottoposto all'esame di una Sottocommissione e sul quale la stessa Sottocommissione abbia deliberato, venga avvocato alla Commissione plenaria, in questo caso, la delibera della Sottocommissione diventa come dire, caduca, in quanto passibile di modificazione da parte della Commissione plenaria.

Le altre Commissioni, e in questo caso la nostra, che modo hanno di venire a conoscenza di questa procedura, di questa deliberazione?

In un modo esplicito: se il Presidente della Commissione investita del parere invia una comunicazione, anche se questa comunicazione dice: « Le comunico che la Commissione da me presieduta ha espresso in data odierna il seguente parere... ecc. », oppure: « La Commissione da me presieduta ha demandato l'esame per il parere alla Sottocommissione... ecc. » e, poi si dice: « La Sottocommissione esprime parere contrario », anche e indipendentemente dal fatto che la Commissione si sia espressa o meno sul parere della Sottocommissione, è evidente che noi dobbiamo ritenere compiuta e rispettata la procedura.

Onorevole Restivo, in questo caso vi è stata una formale richiesta — mi è stata data della cosa notizia mezz'ora fa! — da parte di uno dei componenti la Commissione Bilancio — mi pare il Presidente — perché venga riesaminata la cosa in Commissione plenaria. E, siccome a noi non è pervenuta notizia di alcun parere, a tutt'oggi, malgrado la notizia del *Resoconto seminario* che non è, ripeto, un atto ufficiale, malgrado la notizia — dicevo — noi dobbiamo dire che ufficialmente la Commissione Bilancio in data 15 aprile 1959 ci ha comunicato di aver espresso parere contrario, attraverso l'esame della II Sottocommissione.

Così stando le cose a me sembra che l'eccezione sollevata dall'onorevole Sottosegretario di Stato non possa essere da noi confutata e che pertanto non rimanga altra scelta che quella del rinvio. Questa è la mia opinione. Ad essa non avrei altro da aggiungere se non la preghiera rivolta all'onorevole relatore di voler seguire da vicino l'*iter* dell'espressione del parere presso la V Commissione, in modo che esso venga a noi al più presto e ci metta in condizioni di poterci a nostra volta esprimere entro il più breve tempo sul provvedimento.

RESTIVO, *Relatore*. Poiché questi fatti risultano da un bollettino ufficiale e non da affermazioni generiche non sarebbe fuori luogo forse rivolgere una formale preghiera alla Commissione Bilancio di superare questa incertezza e pervenire al più presto ad una definizione.

Non vedo poi l'utilità della proposta dell'onorevole Tesoro di tornare indietro sulla decisione, togliendo il provvedimento dalla sede legislativa.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho fatto quella proposta per agevolare la discussione del provvedimento. Di fronte alla situazione che si è determinata, ove rimanesse in sede legislativa sarei costretto a

 III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1959

formulare una richiesta di rimessione in aula.

RESTIVO, *Relatore*. La ringrazio, onorevole Tesauero, ma non posso fare a meno di rilevare che con questo spirito eccessivo di agevolazione, il provvedimento rischia di rimanere del tutto fermo.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, la proposta di rinuncia da parte della nostra Commissione a discutere in sede legislativa questo provvedimento, non mi trova consenziente dato che ne abbiamo soltanto pochi giorni fa chiesto l'assegnazione in sede legislativa.

Più volentieri, invece, accedo alla richiesta del relatore di far presente alla V Commissione che abbiamo appreso dal *Bollettino delle Commissioni* che la Sottocommissione competente ha espresso parere favorevole al provvedimento e che siamo tuttora in attesa della comunicazione ufficiale di detto parere.

Se non vi sono osservazioni, la discussione di questa proposta di legge può essere rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione sul disegno di legge:

« Utilizzazione dei fondi accreditati in contabilità speciali e passaggio di fondi tra funzionari delegati di alcune Amministrazioni dello Stato » (1116-B):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Audisio, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Cossiga, Curti Aurelio, Faletra, Giglia, Grilli Giovanni, Landi, Longoni, Malfatti, Marotta Michele, Martinelli, Mitterdorfer, Monasterio, Montanari Silvano, Napolitano Francesco, Natali Lorenzo, Nicoletto, Passoni, Patrini, Pigni, Radi, Raffaelli, Restivo, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Salizzoni, Scarlato, Tantalò, Trebbi, Zugno.

È in congedo:

Negrari.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI